

PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

CRITERI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le presenti norme e direttive unitamente alla relazione tecnica ed alla planimetria allegata, costituiscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei punti di vendita di quotidiani e periodici ai sensi del disposto dell'art. 6 della legge 170/2001.

L'esercizio dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e dai presenti criteri, anche dai regolamenti comunali vigenti e dalle disposizioni regionali.

Art. 2 – Autorizzazione amministrativa

L'attività di vendita di quotidiani e periodici esercitata sia all'interno di immobili che in chioschi collocati su suolo pubblico o privato, è soggetta ad autorizzazione amministrativa di cui all'art. 2 del D.Lgs. 170/2001 nei casi di nuova apertura e trasferimento in zone diverse.

I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs 114/98.

Art. 3 – Concessione di occupazione suolo pubblico per chioschi

Nel rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico da destinarsi ai punti di vendita su chiosco, si devono garantire, secondo la possibilità dell'ambiente prescelto, l'ubicazione e la metratura più idonee, compatibilmente con gli altri interessi di uso pubblico del suolo, nel rispetto delle norme vigenti.

Nei chioschi ubicati su suolo pubblico, è consentita anche la vendita di prodotti del settore non alimentare, nel rispetto della normativa sul commercio di cui al D. Lgs. 31.03.1998 n. 114

Art. 4 – Criteri per l'esame delle richieste di autorizzazione

Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione al Comune.

Le domande regolarizzate successivamente vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di regolarizzazione delle stesse.

La conclusione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni dovrà avvenire entro il termine di giorni 30.

Art. 5 – Distanze di rispetto tra punti vendita

Al fine di evitare concentrazioni di punti vendita in determinate aree del territorio, l'apertura di nuovi punti vendita, sia esclusivi che non esclusivi, e il trasferimento di quelli esistenti devono

garantire il rispetto di una distanza minima di ml. 200 dai punti vendita esistenti, sia esclusivi che non esclusivi.

La distanza è calcolata verificando il percorso pedonale più breve intercorrente tra i punti di accesso al pubblico delle strutture di vendita in questione.

Art. 6 – Trasferimento all'interno della stessa zona del Piano

Il trasferimento di sede di un punto di vendita all'interno della stessa zona del Piano è soggetto a preventiva comunicazione al Comune e potrà essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il trasferimento deve essere compiuto nel rispetto delle disposizioni delle presenti norme.

Art. 7 – Trasferimento in altra zona di Piano

Il trasferimento di sede di un punto di vendita in altra zona del Piano è soggetto alla preventiva autorizzazione amministrativa.

Il trasferimento deve essere effettuato nel rispetto dei contingenti di zona.

Per gli esercizi esistenti al momento dell'approvazione del piano, è sempre consentito il trasferimento in zone prive di rivendita (esclusive e non), senza possibilità di integrare con nuove autorizzazioni il contingente dalla zona di provenienza dell'esercizio trasferito, mantenendo pertanto il numero massimo di rivendite del Comune.

Art. 8 – Ampliamento del punto di vendita

L'ampliamento della superficie di vendita è soggetto a preventiva comunicazione al Comune e potrà essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 9 – Distributori automatici

Le rivendite di quotidiani e periodici a mezzo distributori automatici non sono soggette ad autonoma autorizzazione amministrativa se collocate all'interno del punto vendita o nelle sue immediate adiacenze, purché gestite dal titolare della rivendita stessa.

Art. 10 – Autorizzazioni in deroga

In deroga al numero massimo di autorizzazioni previste dal piano, ai sensi dell'art. 13, comma 9, della DGR 1409/2003, la Giunta comunale, previa consultazione delle organizzazioni indicate allo stesso articolo 13, comma 8 lettera c), può prevedere il rilascio di una sola nuova autorizzazione per un punto vendita esclusivo in relazione a rilevanti fenomeni di nuova urbanizzazione interessanti aree del territorio comunale sprovviste di punti vendita.

L'esercizio attivato in deroga non può essere trasferito al di fuori dell'area di primo insediamento.

Art. 11 – Domande concorrenti

Si considerano domande concorrenti le istanze pervenute al Comune nel medesimo giorno.

In caso di domande concorrenti al fine di rilascio di nuove autorizzazioni, le stesse sono valutate in base ai seguenti criteri di priorità:

- nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti vendita esistenti e domande di apertura di nuovi punti vendita è data priorità all'istanza di trasferimento;
- nel caso di concorrenza fra domande di nuova apertura in negozi fissi verrà data priorità alla domanda relativa al negozio che dispone della maggior superficie di vendita;
- nel caso di concorrenza fra domande di nuova apertura, una da esercitarsi a mezzo chiosco, l'altra da esercitarsi in edificio, è data priorità alla domanda che prevede l'esercizio dell'attività nel chiosco;
- nel caso di concorrenza fra domande di nuova apertura a mezzo chioschi in area pubblica, verrà data priorità alla migliore soluzione urbanistica in termini di localizzazione, accessibilità, aree di sosta e vicinanza a servizi commerciali, strutture pubbliche, istituti scolastici e culturali.

Art. 12 – Norma finale

Per quanto non disciplinato dai presenti criteri, si applicano le norme previste dal D. Lgs. 114/98 per quanto applicabili e i criteri di cui alla D.G.R. n. 1409 del 16.05.2003.